

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 58-6261

L.r. 25 maggio 2001, n. 11 - Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale proveniente da allevamenti ed industrie alimentari. Programma di attività del Consorzio per l'anno 2013. Determinazione quota di contributo regionale pari a euro 2.000.000,00 (cap.177180/2013, UPB DB11171, assegnazione n. 100554).

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.R. n. 11 del 25.5.01 recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” (CO.SM.AN.) e successive modifiche;

considerato che la finalità del consorzio è assicurare un corretto smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal Reg. CE n. 1069/09 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/02”;

tenuto conto che il regime di aiuto di stato finalizzato al finanziamento delle attività del CO.SM.AN. contenuto nella L.R. n. 11/2001 è stato oggetto di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea con Decisione n. 1518 del 2 Maggio 2003 (G.U. CE n. 131/2003, serie C);

viste le “Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/2001” di cui all’art. 7 della medesima legge, approvate da ultimo con DGR n. 34 – 4091 del 2 Luglio 2012;

considerato che le predette Istruzioni sono adeguate ai nuovi “Orientamenti comunitari per gli aiuti stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” ai sensi del punto 196 degli orientamenti medesimi;

considerato che l’art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 11/2001 prevede che il CO.SM.AN. operi mediante la redazione di Programmi annuali di attività, predisposti sulla base degli indirizzi previsti dalle istruzioni, da trasmettersi alla Giunta Regionale per l’approvazione e il finanziamento;

vista la proposta di Programma di attività per l’anno 2013 presentata dal CO.SM.AN. alla Direzione Agricoltura con la nota n. 1181 del 31 Ottobre 2012 ed agli atti del Settore Produzioni Zootecniche;

considerate le successive note del CO.SM.AN. contenenti modifiche alla Proposta di Programma di attività 2013, da ultima la n. 591 del 19 Marzo 2013;

tenuto conto che l’art. 14, comma 2 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 prescrive che il Programma annuale venga approvato dalla Giunta Regionale a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Agricoltura, sentite le Direzioni Sanità e Ambiente;

considerati i pareri pervenuti dalle Direzioni Sanità e Ambiente con le note, rispettivamente, n. 2005/DB20.17 del 18 Gennaio 2013 e n. 21421/DB10.05 del 17 Dicembre 2012;

considerato che il Programma di attività per il 2013 risulta imperniato esclusivamente sul Programma assicurativo, con aiuto pubblico sul costo del premio assicurativo;

tenuto conto che il suddetto Programma risulta articolato nei seguenti ambiti a copertura dei sinistri per:

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale (polizza ad adesione obbligatoria);
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria (polizza ad adesione volontaria);
- c) valore dei capi abbattuti e mancato reddito a seguito di epizoozie, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ed altre avversità atmosferiche, (polizze ad adesione volontaria);
- d) valore dei capi bovini abbattuti d'urgenza in azienda e non idonei al trasporto, danni all'attività zootecnica di montagna derivanti da casi di predazione del bestiame da canidi, (polizze ad adesione volontaria – individuale e collettiva – e prive di contributo regionale);

vista l'appendice di polizza (punto 9.1.2 del Programma di attività) alla garanzia assicurativa di cui alla precedente lettera a), finalizzata a fornire una copertura assicurativa per i costi di recupero degli animali di allevamento deceduti a causa di calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche ed eventi di predazione, in contesti topografici che rendono impossibile il recupero della carcassa con i normali automezzi a ciò destinati e necessitano pertanto dell'utilizzo del mezzo aereo o di altri mezzi speciali;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 100%, sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera a), compatibile con l'art. 16 del Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001) e funzionale a garantire, a fronte di un modesto impegno finanziario pubblico, il superamento di eventuali periodi di crisi per emergenza sanitaria o calamità naturale difficilmente prevedibili, per loro natura, sia in termini di ricorrenza, sia di impatto economico per gli operatori del settore;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN. - fino al 80% per gli allevatori di montagna e fino al 70 % per quelli di collina e pianura - sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera b), compatibile con l'art. 16 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 50%, sul costo del premio per le garanzie di cui alla precedente lettera c), compatibile con l'art. 12 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

ritenuto opportuno derogare, anche per il 2013, a quanto previsto nel comma 10, art. 12 delle Istruzioni (disapplicando il principio per cui "il contributo pubblico regionale sul costo del premio non supera mai il livello della classe di merito di entrata – classe Zero"), in quanto dall'analisi dei dati di mortalità per tipologia di allevamento risulta che alcune tipologie di allevamento sono associate a tassi di mortalità incongrui rispetto alla realtà e tali tassi sono contrattualmente vincolati fino al termine dell'attuale validità della polizza (2010 – 2013);

considerata l'opportunità di utilizzare le medesime modalità e criteri del Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) per la determinazione del valore dei capi e del mancato reddito nell'ambito delle misure previste nel programma assicurativo, al fine di utilizzare procedure già consolidate a livello nazionale;

vista la necessità che, per la garanzia di cui alla precedente lettera b), qualora il consorzio esaurisca il proprio massimale assicurato sia comunque tenuto al suo reintegro in virtù della copertura assicurativa operante per l'intera annualità;

ritenuto opportuno che il consorzio possa beneficiare dell'aiuto pubblico solo per il primo reintegro di premio (fatto salvo il caso in cui l'esaurimento del massimale sia stato determinato da cause di forza maggiore), per non incentivare, seppure indirettamente, forme gestionali dell'allevamento poco responsabili ed in grado di incidere negativamente sui tassi di mortalità animale in azienda;

visto il meccanismo di calcolo della quota di adesione al consorzio, invariato rispetto al 2012, che correla per tutti i consorziati l'importo della quota alle Unità Bovine Adulte possedute o detenute da ciascuno, con una maggiorazione correlata al valore assicurato (nella misura del 1,5 per mille) per coloro che aderiscono anche alle polizze volontarie;

considerata la D.G.R. n. 12 – 5540 del 18 Marzo 2013, con la quale si sono approvate le quote di adesione al consorzio per l'anno 2013, nella medesima articolazione e struttura di cui alla presente proposta di Programma;

considerato che il contributo regionale richiesto dal CO.SM.AN. per finanziare il Programma di attività per il 2013 ammonta ad euro 4.850.000,00 e si articola in:

- 100.000,00 € per la garanzia di cui alla precedente lettera a),
- 4.500.000,00 € per la garanzia di cui alla precedente lettera b),
- 250.000,00 € per le garanzie di cui alla precedente lettera c);

considerato necessario, nell'utilizzo del contributo regionale da parte del consorzio, che vengano garantite le seguenti priorità (in ordine decrescente di importanza), ai sensi dell'art.12, comma 7 delle Istruzioni per l'applicazione della legge:

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale;
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria;
- c) le restanti garanzie assicurative (nelle quali rientrano i punti c) e d) citati in precedenza);

considerato che la Direzione Agricoltura sta effettuando una verifica amministrativa in merito alla corretta allocazione di alcune voci di spesa che compongono i costi dei servizi assicurativi del Programma annuale di attività 2013, al fine della determinazione dell'ammontare del contributo regionale concedibile;

tenuto conto della conseguente necessità di rinviare l'approvazione della tabella finanziaria relativa ai costi del Programma assicurativo di cui a pagina 15 della proposta di Programma di attività 2013 e delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

considerata la possibilità che – a seguito delle risultanze delle predette verifiche amministrative sull'ammissibilità a contributo pubblico di alcune voci di spesa – le quote di adesione approvate con la D.G.R. n. 12 – 5540 del 18 Marzo 2013 e riconfermate nella presente proposta di Programma debbano essere modificate;

accertata la necessità di non interrompere il servizio di smaltimento dei capi morti nelle aziende zootecniche piemontesi;

vista la legge regionale n. 8 del 7/5/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;

vista la legge regionale n. 9 del 7/5/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

accertato che sul capitolo di spesa 177180/2013 (UPB DB11171) relativo a “contributi a favore del Consorzio per lo smaltimento o il recupero di rifiuti di origine animale per la parziale copertura delle spese sostenute per il programma annuale di attività (L.R. 11/2001)” sono iscritti in competenza stanziamenti pari ad 4.000.000,00 euro, di cui 2.000.000,00 assegnati alla Direzione Agricoltura con DGR n. 5 – 5600 del 8 Aprile 2013 (Assegnazione n. 100554);

ritenuto opportuno:

1. di rinviare ad un successivo atto deliberativo, al completamento della verifica amministrativa sopra richiamata, la determinazione dell’ammontare del contributo regionale concedibile in relazione ai costi dei servizi assicurativi ed in relazione alle risorse che saranno assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 sul capitolo di spesa n. 177180/2013 (UPB DB11171), con conseguente ridefinizione della tabella finanziaria, di cui al Programma di attività per il 2013, nonché delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

2. di autorizzare la Direzione Agricoltura, al fine di non interrompere il servizio di smaltimento dei capi morti negli allevamenti operanti in Piemonte, a concedere una quota del contributo regionale richiesto dal CO.SM.AN. sul Programma 2013 pari ad € 2.000.000,00, in relazione alle risorse assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 sul capitolo di spesa 177180/2013 (UPB DB11171 - Assegnazione n. 100554, D.G.R. n. 5 – 5600 del 8 Aprile 2013);

considerato che – in funzione sia dell’allocazione delle risorse disponibili per il CO.SM.AN. in rapporto ai costi assicurativi, sia delle priorità sopra richiamate nell’ambito del Programma - vi è la possibilità che alcune parti del Programma stesso non vengano rese operanti;

per quanto espresso in premessa,

LA GIUNTA REGIONALE,
unanime,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le precisazioni indicate in premessa, il Programma di attività per il 2013 proposto dal CO.SM.AN. ed allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante, fatta eccezione della tabella finanziaria relativa ai costi, riportata a pagina 15 del Programma, nonché le correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

2. di rinviare ad un successivo atto deliberativo, al completamento della verifica di cui in premessa, la determinazione dell’ammontare del contributo regionale concedibile in relazione ai costi dei servizi assicurativi ed in relazione alle risorse che saranno assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 sul capitolo di spesa n. 177180/2013 (UPB DB11171), con conseguente ridefinizione della tabella finanziaria di cui al punto precedente, nonché delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

3. di stabilire che il medesimo atto deliberativo, in base all'esito della verifica di cui in premessa, possa consentire al consorzio, qualora necessario, di proporre la modifica delle quote di adesione approvate con la D.G.R. n. 12 – 5540 del 18 Marzo 2013 e riconfermate nella presente proposta di Programma, al fine di reperire le eventuali risorse finanziarie che si rendessero necessarie per coprire le proprie spese di funzionamento;

4. di autorizzare la Direzione Agricoltura, al fine di non interrompere il servizio di smaltimento dei capi morti negli allevamenti operanti in Piemonte, a concedere una quota del contributo regionale richiesto dal CO.SM.AN. sul Programma 2013 pari ad € 2.000.000,00, in relazione alle risorse assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 sul capitolo di spesa 177180/2013 (UPB DB11171 - Assegnazione n. 100554, D.G.R. n. 5 – 5600 del 8 Aprile 2013);

5. di stabilire, ai fini dell'utilizzo del contributo regionale da parte del consorzio, le seguenti priorità nell'attività assicurativa (in ordine decrescente di importanza):

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale,
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria,
- c) altre garanzie assicurative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

CO.SM.AN.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

SEDE IN CORSO STATI UNITI N. 21 - TORINO

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO NUMERO 1013880

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

PER L'ANNO 2013

INDICE

1. La situazione dei consorziati aderenti	Pag. 3
2. L'organizzazione interna del Consorzio	Pag. 3
3. L'organizzazione esterna del Consorzio	Pag. 4
4. I costi amministrativi e di funzionamento del Consorzio	Pag. 4
5. Il sistema delle quote di adesione proposte dal Consorzio	Pag. 5
6. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti	Pag. 6
7. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse	Pag. 7
8. L'articolazione del programma assicurativo	Pag. 7
9. Le Polizze assicurative del Consorzio	Pag. 8
10. Le richieste di contributo sulle polizze stipulate presso altre Compagnie	Pag. 13
11. I preventivi, i costi e gli stanziamenti richiesti relativi alle polizze attivate	Pag. 14
12. Allegato 1 – Tabella di conversione capi in UBA	Pag. 16
13. Allegato 2 – Elenco Comuni montani	Pag. 17

1. La situazione dei consorziati aderenti

Ai sensi dell'art. 7 delle Istruzioni applicative in vigore sono previste due diverse tipologie di consorziati:

1. Consorziati obbligatori. Tutti gli allevatori titolari di allevamenti operanti in Piemonte che svolgono attività d'impresa agricola, obbligati alla registrazione nelle banche dati nazionali e regionali (di Sanità Veterinaria e Agricoltura), con esclusione delle grandi imprese di cui all'art. 7-ter, comma 1-bis della L.R. n. 11/2001. Sono esclusi dall'obbligatorietà di adesione anche gli allevatori con allevamenti di piccole dimensioni (con consistenze inferiori alle 10 UBA) di cui all'art. 7-ter, comma 1, della L.R. n. 11/2001. Tali allevatori possono però aderire volontariamente al Consorzio ed usufruire dei servizi di smaltimento e del relativo contributo pubblico.

2. Consorziati volontari. Tutti gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni che producono, trasformano, commercializzano prodotti dell'Allegato I del Trattato CE, limitatamente al conferimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento CE n. 1069/09, nonché i titolari di allevamenti esclusi dall'aiuto pubblico di cui alla L.R. n. 11/2001 e i piccoli allevatori di cui al precedente punto 1.

Il consorzio è sempre identificato attraverso il CUAA (Codice Unico Anagrafe Agricola) che corrisponde al Codice Fiscale dell'azienda agricola sia essa ditta individuale o società. L'adesione comprende tutti gli allevamenti detenuti dall'impresa nel territorio piemontese identificati attraverso il codice di allevamento. Nel caso di contratti di soccida l'obbligo di adesione è in capo al soccidario, ma può essere assolto anche dal soccidante qualora sia previsto esplicitamente nel contratto, in tal caso la quota comprende la somma degli importi dovuti in capo ad ogni allevamento in soccida.

L'attività svolta in questi anni dal Consorzio ha consentito di definire in modo attendibile la base associativa e di consolidare il numero di consorziati aderenti. Questa in sintesi la situazione aggiornata alla data di stesura del presente Programma:

Anno	Numero allevatori aderenti al Consorzio	
2012	Obbligati (con consistenze > 10 UBA)	9.938
	Volontari (con consistenze < 10 UBA)	2.155
	Totali	12.093

2. L'organizzazione interna del Consorzio

La struttura interna dell'ufficio operativo del Consorzio è dotata di risorse umane in linea con lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di attività e in equilibrio rispetto alle disponibilità finanziarie del Bilancio.

Attualmente la struttura operativa del Consorzio si compone di quattro persone:

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con funzioni di direzione e organizzazione;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti tecnici ed informatici;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti amministrativi e contabili;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti di segreteria generale;

Questa strutturazione operativa degli uffici deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio corrisponde ad una struttura snella, con professionalità multidisciplinari che consente di assolvere a tutti i compiti interni ed esterni del Consorzio relativamente a:

- impostazione delle modalità operative e gestionali relative all'attuazione del programma assicurativo per la copertura dei costi di smaltimento degli animali morti negli allevamenti piemontesi e per la copertura di altri rischi derivanti dall'attività zootecnica;
- coordinamento e controllo dei dati relativi alle consistenze aziendali, istruttoria delle polizze ed erogazione dei contributi;
- studio, implementazione, esecuzione e aggiornamento dell'applicativo per la creazione e aggiornamento della banca dati allevatori e la gestione dei finanziamenti;
- attività di informazione degli allevatori in merito ai programmi di attività.

3. L'organizzazione esterna del Consorzio

L'attività di sportello per il rapporto con i consorziati è svolta principalmente dagli uffici operativi degli Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso i quali gli allevatori già espletano altre pratiche relative agli allevamenti; nel rispetto delle disposizioni del presente Programma e degli accordi operativi siglati attraverso una Convenzione annuale.

Gli allevatori che non si avvalgono dei servizi dei CAA si rivolgono direttamente all'ufficio operativo del Consorzio.

4. I costi amministrativi e di funzionamento del Consorzio

Sulla base dell'analisi sin qui svolta e tenendo conto della strutturazione apportata, i costi amministrativi e di funzionamento per l'anno 2013 sono stimabili in complessivi € 600.000,00 che saranno interamente coperti dai versamenti delle quote annuali di adesione dei consorziati che, in base alle modalità di calcolo specificate al paragrafo successivo, sono stimabili in circa € 450.000,00 per la componente forfetaria calcolata in base alle UBA ed in circa € 150.000,00 per la componente calcolata in base al Capitale Assicurato.

Pertanto i costi risultano così articolati:

- € 230.000,00 per i costi del personale dipendente (ivi compresi i compensi ad amministratori e sindaci che sono stati dichiarati erogabili ai sensi del L. n. 22/2010 art. 6 comma 2);
- € 135.000,00 per il costo del premio assicurativo della polizza (non cofinanziata dalla

Regione) contro di danni da predazione che è stata attivata nel 2012 a tutela di tutti i consorziati che allevano stabilmente o alpeggiano nell'areale definito dall'ambito territoriale delle Comunità Montane piemontesi nel 2012.

- € 35.000,00 per i costi di collaborazione con i CAA convenzionati (qualora non fossero già oggetto di un atto di concertazione tra la Regione Piemonte ed i CAA): l'importo è previsto in riduzione rispetto al 2012, ma l'ammontare effettivo sarà determinato con l'approvazione della Convenzione per l'anno 2013;
- € 70.000,00 per i costi connessi alle consulenze e alle prestazioni di servizi;
- € 25.000,00 per i costi delle assicurazioni interne per strutture, dipendenti ed amministratori;
- € 25.000,00 per i costo di locali, attrezzature materiali (hardware) ed immateriali (software);
- € 30.000,00 per i costi di utenze, collegamenti, contratti di assistenza;
- € 10.000,00 per le imposte e le tasse;
- € 40.000,00 per gli interessi passivi su concessioni di linee credito dalle banche;

In caso di ritardo nell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il Consorzio dovrà, per rispettare le scadenze contrattuali con la Compagnia di Assicurazione, far fronte con anticipazioni prelevate dal proprio fondo di gestione interno, se capiente, ed in carenza dovrà ricorrere a concessione di linee di credito dalle banche. In tal caso i relativi interessi passivi saranno posti a carico degli allevatori proporzionalmente all'importo del premio assicurativo pagato da ciascuno così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai dettami dell'art. 5 dello Statuto.

5. Il sistema delle quote di adesione proposto dal Consorzio

Il pagamento della quota di adesione è obbligatoria per i consorziati tenuti a consorziarsi. L'entità della quota di adesione viene proposta dal Consiglio d'Amministrazione per l'anno 2013, ma viene approvata dalla Giunta Regionale con l'approvazione del Programma annuale di attività.

Le quote di adesione dei consorziati, in ossequio all'art. 9, comma 3 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001, sono comunque stabilite secondo il criterio di correlazione ai costi amministrativi e di organizzazione, con un'inevitabile approssimazione.

La quota per l'anno 2013, in linea con le recenti modifiche apportate alla L.R. n. 11/2001 e con le modalità applicative del programma assicurativo, viene calcolata per ogni allevatore e ha come base di calcolo due componenti:

- la prima si basa sul calcolo della consistenza media totale stimata (ovvero la sommatoria di tutti i capi potenzialmente presenti in ciascun allevamento nell'intero anno); che definirà una prima parte di quota di adesione forfetaria fino a 20 UBA e successivamente crescente (di ulteriori € 10,00) per ogni scaglione aggiuntivo di 30 UBA fino al raggiungimento del limite di 1010 UBA oltre le quali l'importo rimane sempre fisso e pari a € 340,00; tale importo massimo si applica a ciascun allevamento che supera le 1010 UBA di consistenze. La tabella di conversione dei capi in UBA, è allegata al presente programma (All. n. 1);

- la seconda tiene conto del valore del capitale assicurato e definirà l'altra parte di quota di

adesione calcolata nella percentuale del 1,5 per mille; questa seconda componente della quota di adesione può al massimo essere pari alla prima componente cioè € 340,00 e si applica anch'essa a ciascun allevamento che supera le 1010 UBA di consistenze.

Lo schema sintetico di calcolo pertanto risulta essere il seguente:

Consistenza Totale in UBA (sommatoria dei capi presenti in ciascun allevamenti)	Euro (Forfetari)	+ Euro pari al 1,5 per mille del Capitale Assicurato
Fino a 20 UBA	10,00	+
Per ogni scaglione di 30 UBA aggiuntive	+ 10,00	+
Oltre le 1010 UBA l'importo rimane fisso	340,00	+

L'entità della quota di adesione al Consorzio per l'anno 2013 rimarrà invariata e sarà parametrata in base alle UBA per tutti i consorziati obbligati e volontari. Questa parte delle quota di adesione tiene conto anche dell'eventuale costo che il Consorzio debba sostenere per la polizza collettiva obbligatoria dell'Ambito1 per la copertura dei costi di smaltimento a seguito di epizootie. Per gli allevatori assicurati volontari sarà inoltre applicata una parte aggiuntiva di quota di adesione calcolata in percentuale sul Capitale Assicurato (1,5 per mille).

La riscossione della quota associativa avviene attraverso le agenzie di riscossione della società Equitalia Servizi S.p.A. per mezzo dell'invio di Avvisi di Pagamento riportanti l'importo della quota di adesione annuale e l'eventuale importo del premio assicurativo annuale. L'allevatore è tenuto a pagare entrambi entro le scadenze indicate sugli Avvisi di Pagamento.

Per i consorziati volontari con allevamenti di piccole dimensioni (con consistenze inferiori alle 10 UBA), assicurati per lo smaltimento ordinario, l'entità della quota di adesione e l'entità del premio assicurativo vengono calcolati in modo forfettario secondo i seguenti parametri:

- fino a 5 UBA quota di adesione di € 10,00 e premio assicurativo di € 25,00;
- da 5 fino a 10 UBA quota di adesione di € 10,00 e premio assicurativo di € 50,00.

La riscossione avviene attraverso l'emissione di bollettini postali precompilati dal Consorzio con l'indicazione dell'importo del premio dovuto (agevolato o meno a seconda che l'allevatore risulti o meno beneficiario del contributo regionale) e della quota di adesione minima dovuta.

6. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti

In linea con l'ultima modifica apportata alla L.R. n. 11/2001 il Programma di attività per l'anno 2013 prevede l'attivazione del programma assicurativo con l'assicurazione volontaria per la copertura dei costi smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria.

Come previsto dal capitolato di polizza, l'analisi dei costi del sistema di raccolta e smaltimento e l'individuazione delle migliori tariffe di riferimento per l'effettuazione dei servizi da parte delle Ditte di Smaltimento, sono oggetto di accordi tra la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria della fornitura dei servizi assicurativi e le Ditte di Smaltimento.

7. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse

L'allevatore in caso di morte dei capi dovrà contattare telefonicamente il Call Center Smaltimenti per denunciare il sinistro e scegliere una delle Ditte di Smaltimento tra quelle convenzionate con la Compagnia di Assicurazione ed autorizzate ad operare ai sensi della normativa sanitaria e ambientale.

In caso di sinistri connessi ad emergenze sanitarie, la scelta della Ditta di Smaltimento è effettuata dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria fra le Ditte di Smaltimento in possesso di particolari requisiti e che aderiscono alla convenzione con la Compagnia di Assicurazione.

In caso di sinistri che richiedono il recupero di carcasse con mezzi aerei, la Compagnia di Assicurazione sceglie la ditta incaricata del recupero con mezzo aereo; a fronte della stipula di una specifica convenzione, liquida direttamente a quest'ultima il costo del servizio. La Compagnia di Assicurazione stipula altresì una convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico che, attraverso l'opera dei suoi volontari, si occupa del coordinamento delle operazioni di recupero delle carcasse a terra.

A seguire il Call Center Smaltimenti contatterà la Ditta di Smaltimento prescelta e farà svolgere il servizio di recupero delle carcassa. A servizio svolto, seguirà l'emissione di una fattura a carico dell'allevatore (liquidata però direttamente dalla Compagnia di Assicurazione alla Ditta di Smaltimento convenzionata) che riporterà, oltre i dati identificativi dell'azienda, il codice dell'allevamento, il numero dei capi e le matricole delle carcasse smaltite per le specie bovina, equina ed ovicaprina e similari, ovvero la tipologia ed il quantitativo di materiale smaltito per le specie suina, avicola, cunicola e similari.

L'indennizzo relativo al valore dei capi derivante da danni per abbattimento forzoso e/o mancato reddito viene invece liquidato dalla Compagnia di Assicurazione direttamente all'allevatore. In ogni caso la liquidazione del danno dovrà tenere conto di eventuali altre indennità o contributi pubblici che complessivamente non potranno superare il valore del bene assicurato.

8. L'articolazione del programma assicurativo e aspetti generali

Il presente programma assicurativo prevede l'attivazione, a decorrere dal 31/12/2012, di tre distinte tipologie di polizze assicurative individuate dal Consorzio e gestite da una Compagnia di Assicurazione a seguito di procedure di aggiudicazione conformi al dettato del D. Lvo n. 163 del 12/04/2006:

- Polizza Ambito 1 - Polizza collettiva agevolata per lo smaltimento di capi morti per epizootie, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali avente come contraente il Consorzio e come assicurati tutti gli allevatori consorziati;

- Polizza Ambito 2 - Polizza collettiva agevolata per lo smaltimento di capi morti per mortalità ordinaria e avente come contraente il Consorzio e come assicurati tutti gli allevatori consorziati che non hanno dato disdetta entro i termini di cui all'art. 4 comma 1 bis della L.R. n. 11/2001;
- Polizza Ambito 3 - Polizza ad adesione volontaria agevolata per il mancato reddito da fermo aziendale e il rimborso del valore dei capi a seguito di epizoozia e avente come contraente il Consorzio e come assicurati i singoli allevatori consorziati che vi aderiscono;
- Polizze volontarie senza contribuzione pubblica regionale:
 - Polizza collettiva per l'indennizzo dei danni da predazione attivata dal Consorzio a tutela di tutti i consorziati che pascolano il loro bestiame in montagna per il rimborso dei danni da predazione di lupi e canidi;
 - Polizza individuale per l'indennizzo del valore dei capi bovini abbattuti d'urgenza in azienda e destinati alla distruzione che, ai sensi del Reg. CE 1/2005 del 22.12.04, non sono considerati idonei al trasporto, in quanto presentano lesioni o problemi fisiologici e non sono in grado di spostarsi senza sofferenza e di deambulare senza aiuto.

9. Le polizze assicurative del Consorzio

9.1. Le Polizze collettive

Queste tipologie di polizze forniscono la copertura assicurativa ai consorziati obbligati ed ai consorziati volontari. Per questi ultimi il termine per l'inserimento in copertura nell'anno è il 30/04 di ogni anno, come da capitolato di polizza.

Il periodo di copertura assicurativa per le polizze collettive ha durata triennale (eventualmente prorogabile di una ulteriore annualità) e decorre dalla mezzanotte del 31/12/2009 e scade al 31/12/2013 (a seguito di proroga annuale concessa dalla Compagnia di Assicurazione ai sensi del capitolato di polizza) con scadenze intermedie al 31/12 di ogni anno ed è subordinato alla copertura finanziaria del contributo regionale.

9.1.1 Polizza collettiva per la copertura dei costi di smaltimento dovuti ad epizoozie, calamità naturali, ed alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi abbattuti per disposizione dell'Autorità Sanitaria o morti a causa di epizoozie, calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

La copertura assicurativa per l'anno 2013 decorre dal 31/12/2012 e scade al 31/12/2013. Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche medie stimate espresse in capi assicurati per ogni specie desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza Zootecnica al

31/10/2012 e comunicate dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione; dopo tale data sarà possibile aggiornare le consistenze integrando trimestralmente i dati iniziali con l'inserimento di nuovi allevamenti con conseguente integrazione del costo del premio assicurativo annuo.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 100% con il contributo pubblico.

In caso di esaurimento del massimale il contraente (cioè il Consorzio) provvede a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il reintegro del massimale pagando per intero un altro premio annuo.

9.1.2 Polizza collettiva paragrafo 9.1.1 – appendice per la copertura dei costi di recupero con mezzi aerei degli animali deceduti

Danno assicurabile: il costo di recupero, tramite l'utilizzo di mezzi aerei o di mezzi speciali, degli animali deceduti a causa di calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche ed eventi di predazione, in contesti topografici che rendono impossibile il recupero della carcassa con gli automezzi normalmente utilizzati dalle ditte di smaltimento.

Limitatamente agli allevamenti bovini, ovi-caprini e equidi che praticano l'alpeggio nel territorio nei pascoli montani, vengono altresì rimborsati i costi sostenuti per il recupero delle carcasse dei capi deceduti anche in conseguenza di eutanasia.

Questa garanzia assicurativa trova collocazione in un'appendice della Polizza collettiva di cui al punto precedente (9.1.1), al fine di consentire un'efficace ripartizione del rischio ed al contempo evitare l'esaurimento del massimale di smaltimento di ogni singolo allevatore.

9.1.3 Polizza collettiva ad adesione volontaria per la copertura dei costi di smaltimento dovuti a mortalità ordinaria

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi a seguito di mortalità ordinaria per cause diverse da epizootie, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Fanno parte del costo di smaltimento, e pertanto sono indennizzabili, anche i costi dei Test TSE.

La copertura assicurativa per l'anno 2013 decorre dal 31/12/2012 e scade al 31/12/2013. Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche espresse in capi assicurati per ogni specie desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza alla data del 31/10/2012 e comunicata dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione; dopo tale data sarà possibile aggiornare le consistenze integrando trimestralmente i dati iniziali con l'inserimento di nuovi allevamenti con conseguente integrazione del costo del premio assicurativo annuo.

In considerazione del fatto che i costi di raccolta delle carcasse variano a seconda del territorio, anche la tariffa di smaltimento varia a seconda che i sinistri avvengano in montagna o in collina e pianura. Per compensare i maggiori costi del premio assicurativo, dovuti all'aumento del valore assicurato a carico degli allevatori di montagna, l'entità del contributo regionale erogabile sul

premio della polizza smaltimento ordinario sarà maggiorato di una percentuale variabile tra il 5% ed il 10% rispetto al contributo erogabile agli allevatori di collina e pianura.

Sono individuati come Comuni montani ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, quelli ubicati al di sopra di 700 metri s.l.m. ed appositamente individuati dalla Compagnia di assicurazione. Viene allegato al presente Programma (All. n. 2) l'elenco dei Comuni montani piemontesi con altitudine superiore ai 700 metri s.l.m., così come definito e concordato dalla Compagnia di Assicurazione con le ditte di smaltimento firmatarie del protocollo di servizio.

Il costo del premio assicurativo per gli allevatori di montagna può essere agevolato dal contributo regionale fino al 80%, mentre per gli allevatori di collina e pianura fino al 70%; la restante parte del costo del premio assicurativo viene addebitato in capo ad ogni allevatore assicurato.

Il premio relativo alla prima annualità, premio base, è parametrato alla classe di rischio 4 con coefficiente 1,00. A partire dalla seconda annualità e per le successive, il premio è determinato moltiplicando il premio base per il coefficiente corrispondente alla classe di rischio in cui si trova ogni allevamento assicurato, in base al seguente schema:

Indice di Sinistrosità del periodo di osservazione	Classe di rischio		Coefficiente
Pari allo 0,00%	1	bonus	0,70
Fino al 50,00%	2	bonus	0,75
Tra il 50,01% e il 60,00%	3	bonus	0,90
Tra il 60,01% e il 70,00%	4	neutra	1,00
Tra il 70,01% e il 100,00%	5	malus	1,20
Superiore al 100,00%	6	malus	1,30

In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 10 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 il contributo pubblico calcolato sul costo del premio assicurativo, per l'anno 2013, viene erogato anche agli allevatori che si trovano in "malus" cioè nelle classi di rischio 5 e 6.

In caso di esaurimento del massimale di smaltimento, è previsto il reintegro obbligatorio per un numero illimitato di volte nell'arco dell'annualità assicurativa pagando un premio calcolato sull'intera annualità, ma agevolato solo per la prima volta con il contributo regionale e fatta salva la relativa disponibilità di fondi da parte del Consorzio.

Tuttavia, nel caso in cui sia necessario reintegrare il massimale a seguito di sinistri causati da motivi di forza maggiore (definiti all'interno del Regolamento Consortile), il reintegro è sempre agevolato dal contributo pubblico, sempre fatta salva la relativa disponibilità di fondi da parte del Consorzio.

Per gli allevatori consorziati volontari (ovvero con consistenze inferiori alle 10 UBA) che si assicurano volontariamente, la Compagnia di Assicurazione è impegnata, per ciascuna annualità assicurativa, fino alla concorrenza di un importo pari al 300% del valore dei premi complessivamente emessi per questa fascia di allevatori. In capo a ciascun allevatore assicurato appartenente a questa fascia il massimale di smaltimento è illimitato e pertanto non è previsto alcun reintegro individuale.

9.1.4 Polizza collettiva per copertura dei danni da predazione sul bestiame assicurabili senza il beneficio del contributo pubblico

Danno assicurabile: il valore dei capi bovini, ovi-caprini ed equini (più l'eventuale valore genetico) per morte, ferimento e/o dispersione di capi a causa di eventi predatori da parte di lupi o canidi verificatisi nell'areale definito dall'ambito territoriale delle Comunità Montane piemontesi nel 2012.

9.2 Le Polizze individuali ad adesione volontaria

Le Polizze individuali del Consorzio ad adesione volontaria sono articolate in tante sezioni quante sono le specie di animali da reddito allevate in Piemonte: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equini, ratiti, avicoli, cunicoli, api.

9.2.1 Polizze individuali ad adesione volontaria per la copertura dei costi derivanti dal mancato reddito per fermo aziendale e il rimborso del valore dei capi abbattuti

Danno assicurabile: il mancato reddito per fermo aziendale e il valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico. E' una polizza modulare per la copertura dei rischi derivanti da epizootie, calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali nonché avverse condizioni atmosferiche in genere.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 50% dal contributo pubblico e per la restante parte con riscossione diretta in capo ad ogni allevatore.

9.2.1.1 Danni assicurabili previsti dal DM 27/12/2006 e s.m.i. – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) calcolati con le medesime modalità e criteri

a) Danno assicurabile: il valore o parte del valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico per abbattimento forzoso di capi nella esecuzione di piani di eradicazione di: Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi per il quale è assicurabile ad integrazione dell'eventuale indennizzo ai sensi delle leggi 09.06.64 n. 615, 28.05.81 n. 298 art. 6; 02.06.88 n. 218;

b) Danno assicurabile: il mancato reddito a seguito abbattimento di tutti i capi presenti, in attuazione di piani di eradicazione citati al punto precedente, nonché per focolaio di influenza aviaria, Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa, Blue Tongue. E' assicurabile la perdita di reddito relativa al periodo di fermo dell'allevamento. L'indennizzo per il mancato reddito è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale. Il valore assicurato è convenzionalmente stabilito nel 20% della PLV assicurata;

c) Danno assicurabile: il mancato reddito conseguente a fermo stalla o divieto di vendita o di movimentazione dei capi a seguito di focolaio di Peste Suina Africana, Peste Suina Classica, Malattia Vescicolare ed Afta Epizootica nel settore suinicolo con indennizzo dei danni indiretti determinati in una percentuale del valore o del costo della produzione assicurata sempre nel rispetto di modalità e criteri di cui al PAN;

d) Danno assicurabile: l'abbattimento forzoso e il mancato reddito a seguito di provvedimenti di Polizia Veterinaria conseguenti al manifestarsi di un focolaio di Nosemiasi, Peste Americana, Peste Europea, Varroasi, del comparto apistico con indennizzo dei danni indiretti determinati in una percentuale del valore o del costo della produzione assicurata sempre nel rispetto di modalità e criteri di cui al PAN.

9.2.2.2 Danni assicurabili non previsti dal D.M. del 27/12/2006 e s.m.i. – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.), ma calcolati in analogia a quanto previsto dal P.A.N.

a) Danno assicurabile: il valore o parte del valore dei capi, non indennizzabile da altro intervento pubblico, per morte o abbattimento forzoso di capi a causa di calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nonché alle avverse condizioni atmosferiche in genere manifestatesi: nella sede principale dell'allevamento, o nelle località di alpeggio relativamente a bovini, ovicapri ed equini;

b) Danno assicurabile: il valore genetico dei capi bovini, nel caso di abbattimento forzoso di cui ai precedenti punti del paragrafo 9.2.1.1 e a seguito di Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica, Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa Bovina, Blue Tongue, calcolati entro i limiti previsti dalla Delibera n. 1130/BSE del 22/11/01 e s.m.i., del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza BSE, commisurato ai punti rank degli animali assicurati: per vacche, vitelle, manze e manzette presenti in azienda per ciascuna razza al netto dei primi 75 punti; ovvero per le manze detratti i primi 90 punti, e limitato alle situazioni ove non è applicabile detta delibera;

c) Danno assicurabile: il mancato reddito in seguito a perdita di bestiame, non indennizzabile da altro intervento pubblico, per calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nonché avverse condizioni atmosferiche in genere manifestatesi: nella sede dell'allevamento, o nelle località di alpeggio relativamente a bovini, ovicapri ed equini;

d) Danno assicurabile: il mancato reddito a seguito di: sequestro dell'allevamento, revoca della qualifica sanitaria, divieto di commercializzazione dei prodotti o dei capi, divieto di movimentazione a causa di abbattimento forzoso di uno o più capi in attuazione di piani di eradicazione di Tubercolosi, Brucellosi, Blue Tongue, Scrapie o in seguito alla istituzione di zone di

protezione o di sorveglianza per focolaio di Afta Epizootica o Pleuropolmonite o Blue Tongue; o in attuazione del piano nazionale di controllo della salmonella degli avicoli;

e) Danno assicurabile: la mancata produzione di carne bovina a causa di abbattimento di una o più fattrici gravide in attuazione di piani di eradicazione di Tubercolosi, Brucellosi,

f) Danno assicurabile: il valore dei capi a seguito abbattimento di convenienza, a causa di positività rilevate in attuazione del piano regionale di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina e malattia di Aujeszky.

g) Danno assicurabile: il mancato reddito conseguente a fermo stalla per focolaio di mixomatosi o malattia emorragica dei conigli nel periodo di sequestro dell'allevamento e per il successivo periodo di ripristino della produttività aziendale.

9.3 Polizze individuali ad adesione volontaria contro i rischi derivanti dall'attività zootecnica assicurabili senza il beneficio del contributo pubblico

a) Danno assicurabile: il valore dei capi bovini abbattuti d'urgenza in azienda e destinati alla distruzione, che ai sensi del Reg. CE 1/2005 del 22.12.04 non sono considerati idonei al trasporto, in quanto presentano lesioni o problemi fisiologici e non sono in grado di spostarsi senza sofferenza e di deambulare senza aiuto.

b) Danno assicurabile: il reddito dell'attività aziendale danneggiato da crisi di mercato.

10. Le richieste di contributo sulle polizze stipulate con altre Compagnie di Assicurazione

Ai sensi delle vigenti Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., nel caso di polizze ad adesione volontaria, è facoltà dell'allevatore consorziato stipulare una polizza di assicurazione con una Compagnia di Assicurazione di sua fiducia, diversa dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dei servizi assicurativi del Consorzio e richiedere al Consorzio il contributo pubblico sul premio assicurativo.

In tal caso le garanzie assicurabili ammissibili a contributo contenute nella polizza stipulata dall'allevatore debbono essere analoghe a quella contenute nella polizza adottata dal Consorzio e previste nel presente Programma di attività.

La stipula della polizza di cui si richiede il contributo dovrà avvenire entro il 30/09/2013. Il contributo pubblico in ogni caso sarà parametrato ad una durata della polizza non superiore ai 12 mesi e con scadenza non oltre il 31/12/2013.

Il Consorzio verificata la sufficiente dotazione dei fondi regionali a disposizione e nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo precedente, accoglie la domanda di contributo pubblico riconoscendo le stesse percentuali di contribuzione pubblica previste dal presente Programma per

analoghi premi assicurativi. Nell'eventualità che i fondi non risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande (considerate tutte le domande nel loro insieme, senza alcuna distinzione tra le polizze stipulate con la Compagnia del Consorzio e le polizze stipulate con le altre Compagnie).

L'erogazione del contributo avviene con le stesse modalità e le stesse scadenze previste per le polizze gestite dal Consorzio e avviene nei confronti della Compagnia di Assicurazione per le garanzie dell'Ambito 2, ai sensi dell'art. 16 Reg. CE n. 1857/2006, e nei confronti dell'allevatore assicurato per le garanzie dell'Ambito 3, ai sensi dell'art. 12 Reg. CE n. 1857/2006, sempre che per le medesime polizze non sia già stato richiesto un analogo aiuto pubblico ad altro Ente Pubblico.

Il Consorzio si riserva di addebitare agli allevatori tutti i maggiori costi sostenuti per l'istruttoria delle pratiche.

11. I preventivi, i costi e gli stanziamenti richiesti relativi alle polizze attivate

Nel prospetto che segue viene evidenziato l'attuale l'andamento finanziario delle polizze Ambito 1, 2, 3 e l'entità di **risorse regionali necessarie per finanziare interamente** il Programma d'attività 2012:

Tipo Polizza	N.ro Allevatori	Premio Totale	Premio Regione	Premio Allevatori
Ambito 1	12.093	100.000,00	100.000,00	0,00
Ambito 2	11.965	5.454.958,02	3.814.932,12	1.640.025,90
Reintegri (STIMA)	1.000	950.000,00	665.000,00	285.000,00
Ambito 3	384	222.935,13	111.324,39	111.610,74
Totali	12.093	6.727.893,15	4.691.256,51	2.036.636,64

Nel prospetto che segue viene evidenziato l'attuale andamento finanziario delle polizze Ambito 1, 2, 3 considerando l'entità di **risorse regionali stanziare di € 4.100.000,00 per finanziare** il Programma di attività 2012.

Tipo Polizza	N.ro Allevatori	Premio Totale	Premio Regione	Premio Allevatori
Ambito 1	12.093	100.000,00	100.000,00	0,00
Ambito 2	11.965	5.454.958,02	3.814.932,12	1.640.025,90
Reintegri (STIMA)	1.000	950.000,00	73.743,49	876.256,51
Ambito 3	384	222.935,13	111.324,39	111.610,74
Totali	12.093	6.727.893,15	4.100.000,00	2.627.893,15

Per l'anno 2013 si prevede un fabbisogno finanziario complessivo di risorse pari a €

4.850.000,00 da erogare in percentuale sul costo dei premi assicurativi relativi alla seguenti polizze:

- Polizza Ambito 1 - Polizza collettiva per mortalità da epizootie, calamità naturali e recupero delle carcasse con i mezzi aerei, con contribuzione pubblica fino al 100%, per un totale di contributo regionale richiesto di € 100.000,00;
- Polizza Ambito 2 - Polizza collettiva per mortalità ordinaria, con contribuzione pubblica fino al 80% per gli allevatori di montagna e fino al 70% per tutti gli altri allevatori di collina e pianura, per un totale di contributo regionale richiesto di € 4.500.000,00;
- Polizza Ambito 3 - Polizza ad adesione volontaria con coperture previste anche dal P.A.N. per circa € 350.000,00 e coperture non previste dal P.A.N. per circa € 150.000,00 con contribuzione pubblica fino al 50%, per un totale di contributo regionale richiesto di € 250.000,00.

Nel prospetto che segue viene dettagliato il rapporto tra costi preventivati per premi assicurativi e contributi richiesti:

POLIZZE	PAN	Fuori PAN
Costo preventivato del premio Polizza Ambito 1	€ 100.000,00	
Contributo pubblico fino al 100%	€ 100.000,00	
Costo preventivato del premio Polizza Ambito 2	€ 6.406.250,00	
Contributo pubblico fino al 80% su € 156.250,00	€ 125.000,00	
Contributo pubblico fino al 70% su € 6.250.000,00	€ 4.375.000,00	
Costo preventivato Polizze Ambito 3	€ 350.000,00	€ 150.000,00
Contributo pubblico fino al 50%	€ 175.000,00	€ 75.000,00
Totale previsione contributi pubblici	€ 4.775.000,00	€ 75.000,00
Totale fabbisogno per contributi sulle Polizze Ambito 1, 2, 3	€ 4.850.000,00	

Il contributo regionale concesso per l'anno 2013 sarà riservato prioritariamente alle coperture assicurative previste dalle polizze collettive Ambito 1 e 2, secondariamente alle polizze individuali Ambito 3 ed in termini residuali per i reintegri dei premi delle polizze dell'Ambito 1 e 2.

Per quanto concerne le coperture assicurative relative alle polizze ad adesione volontaria Ambito 3 queste verranno finanziate fino alla effettiva disponibilità dei fondi con l'applicazione della clausola che al raggiungimento del 80% di utilizzo della disponibilità di fondi, il Consorzio bloccherà le adesioni alle Polizza ad adesione volontaria inserendo uno specifico avviso sul proprio sito internet. Il restante 20% della disponibilità finanziaria verrà utilizzato per eventuali reintegri di premio, nonché per possibili casi di integrazione delle consistenze in corso d'anno di polizze già stipulate.

Fatta salva la priorità di intervento di cui al punto precedente è facoltà del Consorzio rimodulare lo stanziamento dell'aiuto pubblico fra le diverse tipologie di polizza in funzione delle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della applicazione del presente Programma.

TABELLA DI CONVERSIONE UBA

ALLEGATO 1

SPECIE ANIMALE	UNITA' MISURA	CATEGORIA ANIMALE	COEFFICIENTE UBA
Bovini allevamento	1 capo	1 - 2 anni, manze	0,6
Bovini allevamento	1 capo	1 - 2 anni, torelli	0,6
Bovini allevamento	1 capo	2-3 anni, giovenche	1
Bovini allevamento	1 capo	6 mesi - 1 anno, femmine	0,6
Bovini allevamento	1 capo	6 mesi - 1 anno, maschi	0,6
Bovini allevamento	1 capo	Altre Vacche	1
Bovini allevamento	1 capo	Tori	1
Bovini allevamento	1 capo	Vacche da latte	1
Bovini allevamento	1 capo	< 6 mesi, femmine	0,4
Bovini allevamento	1 capo	< 6 mesi, maschi	0,4
Bovini carne	1 capo	1 - 2 anni, femmine	0,6
Bovini carne	1 capo	1 - 2 anni, maschi	0,6
Bovini carne	1 capo	6 mesi - 1 anno, femmine	0,6
Bovini carne	1 capo	6 mesi - 1 anno, maschi	0,6
Bovini carne	1 capo	< 6 mesi, femmine	0,4
Bovini carne	1 capo	< 6 mesi, maschi	0,4
Bovini carne	1 capo	> 2 anni, femmine	1
Bovini carne	1 capo	> 2 anni, maschi	1
Bovini carne	1 capo	Vitelli a carne bianca	0,6
Equini	1 capo	Altri cavalli, adulti	1
Equini	1 capo	Cavalle fattrici	1
Equini	1 capo	Altri equini, adulti	1
Equini	1 capo	Giovani < 6 mesi	0,6
Suini	1 capo	Ingrasso 20-50 Kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 51 - 70 Kg	0,3
Suini	1 capo	Lattonzoli 7 - 30 Kg	0,027
Suini	1 capo	Scrofe CG > 50 Kg	0,5
Suini	1 capo	Scrofette ibrid F1	0,3
Suini	1 capo	Verri e cinghiali	0,3
Suini	1 capo	Scrofe da rimonta 51 - 90 Kg	0,5
Suini	1 capo	Grassi salumi 31 - 160 Kg	0,3
Suini	1 capo	Grassi salumi 91 - 160 Kg	0,3
Suini	1 capo	Magri macello 31 - 110 Kg	0,3
Suini	1 capo	Magri macello 91 - 110 Kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 31 - 50 kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 71 - 90 kg	0,3
Suini	1 capo	Scrofe	0,5
Suini	1 capo	Scrofette 31 - 50 kg	0,3
Suini	1 capo	Scrofe da rimonta 91 - 130 kg	0,5
Ovini	1 capo	Arieti	0,15
Ovini	1 capo	Giovani	0,15
Ovini	1 capo	Pecore da latte, CG	0,15
Ovini	1 capo	Pecore da latte, CO	0,15
Ovini	1 capo	Pecore,altre, CG	0,15
Ovini	1 capo	Pecore,altre, CO	0,15
Caprini	1 capo	Becchi	0,15
Caprini	1 capo	Capre, CG	0,15
Caprini	1 capo	Capre, CO	0,15
Caprini	1 capo	Giovani	0,15
Avicoli	1 capo	Galline ovaiole e galli	0,014
Avicoli	1 capo	Polli da carne	0,007
Avicoli	1 capo	Struzzi, per produzione	0,25
Avicoli	1 capo	Struzzi, riproduttori	0,25
Avicoli	1 capo	Tacchini, Oche, Altri	0,03
Avicoli	1 capo	Anatre, faraone, ecc	0,007
Avicoli	1 capo	Pollastre	0,007
Avicoli	1 capo	Pulcini	0,0027
Conigli	1 capo	3 - 4 mesi, CG IC	0,02
Conigli	1 capo	Altri conigli	0,02
Conigli	1 capo	Coniglie fattrici	0,02
Bufali	1 capo	6 mesi - 2 anni	0,6
Bufali	1 capo	altri > 2 anni	1
Bufali	1 capo	Bufali, Bufale	1
Bufali	1 capo	< 6 mesi	0,4

**ELENCO COMUNI MONTANI
SUPERIORI AI 700 s.l.m.**

ALLEGATO 2

Comune	prov.	m.s.l.
ACCEGLIO	CN	1200
AISONE	CN	834
ALA DI STURA	TO	1080
ALAGNA VALSESIA	VC	1191
ALPETTE	TO	957
ANDRATE	TO	836
ANGROGNA	TO	782
ANTRONA SCHIERANCO	VB	902
ARGENTERA	CN	1684
BALME	TO	1432
BARDONECCHIA	TO	1312
BATTIFOLLO	CN	846
BELLINO	CN	1572
BOBBIO PELLICE	TO	732
BOGNANCO	VB	980
BREIA	VC	809
BRIGA ALTA	CN	1310
BROSSO	TO	797
CALLABIANA	BI	743
CAMANDONA	BI	792
CAMPERTOGNO	VC	815
CAMPIGLIA CERVO	BI	775
CANOSIO	CN	1225
CANTOIRA	TO	750
CAPRAUNA	CN	954
CARCOFORO	VC	1304
CARREGA LIGURE	AL	958
CASTELDELFINO	CN	1296
CASTELMAGNO	CN	1141
CASTELNUOVO DI CEVA	CN	743
CASTELNUOVO NIGRA	TO	828
CELLE DI MACRA	CN	1270
CEPPO MORELLI	VB	753
CERES	TO	704
CERESOLE REALE	TO	1620
CERVATTO	VC	1004
CESANA TORINESE	TO	1354
CHIALAMBERTO	TO	851
CHIOMONTE	TO	750
CIVIASCO	VC	716
CLAVIERE	TO	1760
COASSOLO TORINESE	TO	742
COAZZE	TO	750

CRAVEGGIA	VB	889
CRISSOLO	CN	1318
CURSOLO ORASSO	VB	886
DEMONTE	CN	780
DONATO	BI	711
DRUOGNO	VB	836
ELVA	CN	1637
ENTRACQUE	CN	894
EXILLES	TO	870
FABBRICA CURONE	AL	712
FALMENTA	VB	715
FENESTRELLE	TO	1154
FOBELLO	VC	873
FORMAZZA	VB	1280
FRABOSA SOPRANA	CN	891
FRACONALTO	AL	725
FRASSINETTO	TO	1048
FRASSINO	CN	750
GAIOLA	CN	962
GIAGLIONE	TO	771
GIGNESE	VB	707
GRAVERE	TO	821
GROSCAVALLO	TO	1110
GURRO	VB	812
INGRIA	TO	816
INTRAGNA	VB	729
LEMIE	TO	957
LIMONE PIEMONTE	CN	1009
LOREGLIA	VB	719
MACRA	CN	875
MACUGNAGA	VB	1327
MALESCO	VB	761
MARMORA	CN	1225
MASSELLO	TO	1188
MASSIOLA	VB	772
MATTIE	TO	730
MIAZZINA	VB	721
MOLLIA	VC	880
MOMPANTERO	TO	838
MONASTERO DI LANZO	TO	825
MONASTEROLO CASOTTO	CN	726
MONCENISIO	TO	1461
MONTALDO DI MONDOVI'	CN	800
MONTEMALE DI CUNEO	CN	931
MONTEROSSO GRANA	CN	720
MONTEZEMOLO	CN	741

NOASCA	TO	1062
NOVALESA	TO	828
ONCINO	CN	1220
ORMEA	CN	736
OSTANA	CN	1250
OULX	TO	1100
PAMPARATO	CN	816
PERRERO	TO	844
PIEDICAVALLO	BI	1050
PIETRAPORZIO	CN	1246
PIODE	VC	752
PONTECHIANALE	CN	1614
PRADLEVES	CN	822
PRAGELATO	TO	1524
PRALI	TO	1455
PRAROSTINO	TO	732
PRAZZO	CN	1030
PREMENO	VB	840
PREMIA	VB	800
QUARNA SOPRA	VB	860
QUARNA SOTTO	VB	802
QUITTENGO	BI	800
RASSA	VC	917
RE	VB	710
RIBORDONE	TO	1023
RIMA SAN GIUSEPPE	VC	1411
RIMASCO	VC	906
RIMELLA	VC	1176
RITTANA	CN	750
RIVA VALDOBBIÀ	VC	1112
ROASCHIA	CN	820
ROBURENT	CN	788
ROCCAFORTE LIGURE	AL	704
RONCO CANAVESE	TO	956
RORA'	TO	967
ROSAZZA	BI	882
ROSSA	VC	813
ROURE	TO	860
SABBIA	VC	728
SALBERTRAND	TO	1032
SALZA DI PINEROLO	TO	1210
SAMBUCO	CN	1184
SAMPEYRE	CN	976
SAN DAMIANO MACRA	CN	743
SAN PAOLO CERVO	BI	795
SANTA MARIA MAGGIORE	VB	816

SAUZE DI CESANA	TO	1560
SAUZE D'OULX	TO	1509
SCAGNELLO	CN	748
SESTRIERE	TO	2035
STROPPO	CN	1087
TOCENO	VB	907
TRAREGO VIGGIONA	VB	771
TRASQUERA	VB	1100
TRAVERSELLA	TO	827
TRIVERO	BI	739
USSEAUX	TO	1416
USSEGLIO	TO	1265
VALDIERI	CN	774
VALGIOIE	TO	870
VALLORiate	CN	785
VALMALA	CN	831
VALPRATO SOANA	TO	1113
VEGLIO	BI	734
VERNANTE	CN	799
VICO CANAVESE	TO	738
VILLETTE	VB	807
VINADIO	CN	904
VIOLA	CN	827
VIU'	TO	774